



ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.edu.it



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PINOCCHIO MONTESICURO" ANCONA

Il genitore dell'alunno/a _____
nato/a _____ il _____ e frequentante nell'anno
scolastico 2024/2025 la sezione _____ della scuola dell'infanzia _____
(mettere una croce nella voce che interessa)

CHIEDE per l'anno scolastico **2025/2026** la **CONFERMA** dell'iscrizione nella medesima scuola e sezione con il seguente orario:

O^rario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (**CON PRANZO**)

O^rario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (**senza pranzo, SOLO MERENDA**)

Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, di non presentare domanda di iscrizione presso un altro Istituto Comprensivo.

COMUNICA che per l'anno scolastico **2025/2026** **NON CONFERMA** l'iscrizione alla scuola per il seguente motivo: _____

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la scelta dell'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Data, _____

Firma (*): _____

(*) Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale